



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2008 (08.10)
(OR. en)**

13392/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0195 (COD)**

**ENER 273
CODEC 1186**

NOTA

n. prop. Com: 13043/07 ENER 221 CODEC 948

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE

Si allega per le delegazioni una versione riveduta del testo consolidato¹ della proposta in oggetto, che rispecchia lo stato attuale delle discussioni.

Il testo proveniente dalla normativa vigente figura in tondo, quello risultante dal compromesso della presidenza in **grassetto**.

¹ Per "testo consolidato" si intende il testo legislativo vigente in cui è stata integrata la proposta della Commissione, inclusi il preambolo e gli articoli modificati.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**[che modifica la direttiva 2003/54/CE] relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

**visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
l'articolo 55 e l'articolo 95,**

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.**

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica¹ ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.
- (2 bis) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini **dell'Unione** dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
- (3) **Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.**
- (4) **Nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007 "Una politica dell'energia per l'Europa" la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società elettriche stabilite nella Comunità. La comunicazione sul mercato interno dell'energia e la relazione finale dell'indagine settoriale sulle condizioni di concorrenza hanno dimostrato che le norme e le misure vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell'obiettivo auspicato, ossia la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.**
- (5) **In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nell'esercizio della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.**
- (6) **Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/54/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la "separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete".**

¹ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

- (7) Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria – la quale implica che il proprietario della rete venga designato come gestore della rete e operi indipendentemente dalle imprese di fornitura e di generazione – rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, adottata il 10 luglio 2007, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri devono pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di generazione o di fornitura. Entro questi limiti, un'impresa di generazione o di fornitura può avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione.
- (7 bis) La definizione del termine "controllo" è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese¹.
- (8) Poiché la separazione proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'elettricità, le disposizioni in materia di separazione devono applicarsi in entrambi i settori.

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- (9) In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un'impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non può nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione né esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura.
- (10) L'istituzione di gestori di sistemi o di trasmissione indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione, deve consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore di sistemi indipendente (GSI) o il gestore di trasmissione indipendente (GTI) eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
- (11) Quando, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di gestori di sistemi o di trasmissione indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione.
- (11 bis) Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.
- (11 ter) La piena efficacia delle formule del gestore di sistema o di trasmissione indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. L'indipendenza del gestore di trasmissione dovrebbe tra l'altro essere assicurata mediante taluni periodi "di riflessione" durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.
- (11 quater) Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio; se uno Stato membro ha scelto la completa separazione proprietaria, un'impresa non ha il diritto di scegliere l'alternativa GSI o GTI. Inoltre, le imprese attive nella generazione e nella fornitura non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

- (11 quinquies) Considerato che con la presente direttiva esisteranno nel mercato interno dell'energia diversi tipi di organizzazione del mercato, le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni devono essere compatibili con il trattato CE e la normativa UE, nonché proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato CE e la normativa UE.**
- (12) Nell'effettuare la separazione effettiva deve essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrà avere alcuna possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione della separazione proprietaria o del GSI, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o dei sistemi di trasmissione che degli organi delle imprese di generazione o di fornitura. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e il GSI, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che questa prescrizione è osservata, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare, da un lato, le attività di generazione e fornitura e, dall'altro, le altre attività di trasmissione.**
- (13) La separazione effettiva delle attività della rete e delle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità. Questo principio dovrebbe applicarsi indistintamente alle imprese dell'Unione ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e generazione in tutta la Comunità rimangano indipendenti l'una dall'altra, le autorità di regolamentazione devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire inoltre il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, la Commissione dovrebbe avere il diritto di adottare una decisione in materia di certificazione in relazione ai paesi terzi.**
- (14) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato dell'energia elettrica dell'UE. L'energia elettrica può essere fornita ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasmissione o un gestore del sistema di trasmissione soltanto se soddisfano i requisiti di effettiva separazione che si applicano all'interno della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell'energia elettrica sia un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto siano necessarie misure di**

salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini della Comunità. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità richiede, in particolare, una valutazione dell'indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l'estero e agli investimenti in materia di energia.

La sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso nonché dei diritti e obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi (o includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi) riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità.

- (15) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello della trasmissione; infatti, a livello di distribuzione, la congestione e l'influenza degli interessi della generazione o della fornitura sono in genere meno rilevanti di quanto si verifichi a livello di trasmissione. Inoltre, la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, ai sensi della direttiva 2003/54/CE, soltanto dal 1° luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio occorre parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.
- (15 bis) Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione interconnesso con piccoli sistemi.
- (15 ter) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

- (15 quater) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica.
- (15 quinquies) Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.
- (16) **La direttiva 2003/54/CE obbliga gli Stati membri a istituire autorità di regolamentazione dotate di competenze specifiche. L'esperienza tuttavia dimostra che l'efficacia degli interventi del regolatore è spesso limitata dal fatto che esso non è sufficientemente indipendente rispetto alla pubblica amministrazione e che non è dotato delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella citata riunione di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un'ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia. Tali autorità nazionali di regolamentazione possono coprire sia l'energia elettrica che il gas.**
- (17) **Ai fini del buon funzionamento del mercato interno i regolatori nel settore dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non ostacola il controllo giudiziario e la vigilanza parlamentare ai sensi della legge costituzionale. Inoltre, l'approvazione del bilancio del regolatore da parte del legislatore non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio.**
- (17 bis) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema.
- (17 ter) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

- (18) In particolare, i regolatori nel settore dell'energia devono essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per proporre a un tribunale competente o imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi. Ad essi dovrebbero inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a promuovere la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato; le centrali elettriche virtuali - ossia un programma di cessione dell'energia elettrica con cui un'impresa che produce elettricità è obbligata a vendere o a rendere disponibile un certo volume di energia elettrica o a garantire l'accesso a parte della sua capacità di generazione a fornitori interessati per un certo periodo di tempo - sono una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori nel settore dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

L'organismo indipendente cui una parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

- (19) Il mercato interno dell'energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. È necessario assicurare il miglioramento della concorrenza e della sicurezza dell'approvvigionamento tramite l'integrazione agevolata di nuove centrali elettriche nella rete elettrica in tutti gli Stati membri, incoraggiando in particolare i nuovi operatori del mercato. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono energia elettrica. Queste esigenze devono essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e devono anzi essere compatibili con quest'ultima. Le autorità regolatrici dell'energia e le autorità regolatrici del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.

- (20) **Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita mediante il regolamento (CE) n...¹ (in prosieguo, "l'Agenzia") e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un'analisi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto dei suddetti orientamenti. L'Agenzia e il CESR devono altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull'elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.**
- (20 bis) Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini dell'Unione, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccole imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro
- (20 ter) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità.
- (20 quater) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione e centralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

¹ Inserire riferimento GU.

(20 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei nuclei familiari e delle piccole imprese.

(20 sexies) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(20 septies) Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

20 octies) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

(20 nonies) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

- (21) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso ai dati relativi al consumo, in quanto i consumatori devono disporre dei propri dati per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Fornendo informazioni periodiche sui costi dell'energia si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.
- (22) Nella prospettiva della creazione di un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e regionale.
- (23) Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell'energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, agli scambi transfrontalieri, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.
- (24) Poiché gli obiettivi della direttiva, segnatamente la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) Il regolamento (CE) n. [1228/2003] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [26 giugno 2003], relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica¹ dà alla Commissione la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Questi orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

- (26) **Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².**
- (27) **In particolare, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,**
- (28) **Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 2003/54/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere all'abrogazione delle disposizioni in questione e all'adozione di una nuova direttiva.**
- (28 bis) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

CAPITOLO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "generazione": la produzione di energia elettrica;
2. "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
3. "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
4. "gestore del sistema di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

5. "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
6. "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
7. "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
8. "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
9. "clienti finali": i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;
10. "clienti civili": i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;
11. "clienti non civili": le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;
12. "clienti idonei": i clienti che sono liberi di acquistare elettricità dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva;
13. "interconnector": apparecchiatura per collegare le reti elettriche; "sistema interconnesso":
14. "sistema interconnesso": un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;

15. "linea diretta": linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
16. "priorità economica": la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;
17. "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;
18. "utenti del sistema": le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;
19. "fornitura": la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;
20. "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
21. "impresa verticalmente integrata":
un'impresa **elettrica** o un gruppo di imprese **elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo ,**
e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di elettricità;
22. "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati¹, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

¹ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

* Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

23. "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;
24. "procedura di gara di appalto": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;
25. "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;
26. "piccolo sistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;
27. "microsistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;
28. "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;
29. "efficienza energetica/gestione della domanda": un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;
30. "fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

31. "generazione distribuita": impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;
32. **"contratto di fornitura di energia elettrica": un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;**
33. **"strumenti derivati sull'energia elettrica": uno strumento finanziario di cui alle sezioni C5, C6 o C7 dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari¹, collegato all'energia elettrica;**
34. **"controllo": diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:**
- a) **diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;**
 - b) **diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa;**
35. **"impresa elettrica": ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di elettricità, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni.**

¹ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

CAPITOLO II

Norme generali di organizzazione del settore

Articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 4. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21.

4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.
5. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:
 - a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;
 - b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, in cui siano messe a disposizione del pubblico le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili.

7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.
9. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

[.]

Articolo 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 22 *bis*. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni, entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

Articolo 5

Norme tecniche

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.¹

Articolo 5 bis

Promozione della cooperazione regionale

- 1. Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Questa cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.**
- 2. Gli Stati membri assicurano, mediante l'applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasmissione dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a vari Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.**

¹ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

3. **In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati a un'impresa comune istituita per attuare la cooperazione, l'impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è soggetto all'approvazione dell'Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati.**

CAPITOLO III

Generazione

Articolo 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:
 - a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
 - b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
 - c) la protezione dell'ambiente;
 - d) l'assetto del territorio e la localizzazione;
 - e) l'uso del suolo pubblico;

- f) l'efficienza energetica;
 - g) la natura delle fonti primarie;
 - h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
 - i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita tengano conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati.
4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

Articolo 7

Indizione di gare per nuove capacità

1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.

3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie, deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.
5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo **22 bis**, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

CAPITOLO IV

Gestione del sistema di trasmissione

Articolo 8

Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva+un anno]:

- a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;**
- b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:**
 - i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione**

oppure

- ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;**
- c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;**
- d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.**

2. i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) comprendono, in particolare:

- a) il potere di esercitare diritti di voto, oppure**
- b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa.**

[.]

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b) l'espressione "impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura" comprende la nozione di "impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e le espressioni "gestore di sistema di trasmissione" e "sistema di trasmissione" comprendono le nozioni di "gestore del sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" ai sensi della direttiva 2003/55/CE.

4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva+2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10.

5 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo, da una parte, su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e, dall'altra, su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

6. **Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 12, acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, e il personale di tale gestore non vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.**
7. **Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1.**

In tal caso, gli Stati membri:

- a) **designano un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 10, oppure**
 - b) **si conformano alle disposizioni del capitolo IV bis.**
8. **Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alle disposizioni del capitolo IV bis, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1.**
 9. **Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del paragrafo 8, essa è certificata in conformità delle procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 ter e all'articolo 2 bis bis del regolamento n. 1228/2003, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alle disposizioni del capitolo IV bis.**
 10. **A un'impresa verticalmente integrata proprietaria di un sistema di trasmissione non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1.**

Articolo 8 bis

[soppresso]

Articolo 8ter

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

- 0. Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata in conformità delle procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 e all'articolo 2 bis bis del regolamento n. 1228/2003.**
- 1. Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10 (GSI) o agli articoli da 12 ter a 12 nonies (GTI), conformemente alla procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**
- 2. [.]**
- 3. I gestori di sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 10 (GSI) o degli articoli da 12 ter a 12 nonies (GTI).**
- 4. Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull'osservanza dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 10 (GSI) o degli articoli da 12 ter a 12 nonies (GTI) da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza gli Stati membri avviano una procedura di certificazione:**
 - a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;**
 - b) di propria iniziativa quando vengano a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1[.], dell'articolo 10 (GSI) o degli articoli da 12 ter a 12 nonies (GTI), ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure**

c) su richiesta motivata della Commissione.

5. Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
6. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis bis del regolamento n. 1228/2003.
7. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
8. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 8 quater

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di paesi terzi, l'autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione.
L'autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di paesi terzi.
2. I gestori dei sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di paesi terzi.

- 3. L'autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:**
- a) che l'entità interessata ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10 o agli articoli da 12 ter a 12 nonies; e**
 - b) all'autorità di regolamentazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità.**
- Nell'esaminare la questione l'autorità di regolamentazione o l'altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:**
- dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;**
 - dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tali paesi terzi che discendono da accordi conclusi con tali paesi terzi, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario.**
 - di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.**
- 4. L'autorità di regolamentazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.**
- 5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sui seguenti quesiti:**
- a) se l'entità interessata ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10 o agli articoli da 12 ter a 12 nonies; e**
 - b) se il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità.**

6. a) **La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità di regolamentazione nazionale oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.**
- b) **Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'Agenzia, dello Stato membro e delle parti interessate. In tal caso il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi.**
- c) **In assenza di parere della Commissione entro tale periodo di due mesi, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni contro la decisione dell'autorità di regolamentazione.**
7. **Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:**
- a) **delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato, e**
- b) **dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento.**
8. **L'autorità di regolamentazione nazionale dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo menzionato al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità di regolamentazione nazionale tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico. Se lo Stato membro ha designato un'altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità di regolamentazione nazionale adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.**
9. **Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare il controllo legale interno per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità del diritto comunitario.**
10. **La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3.**

11. Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

- a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, **operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente;**
- b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
- c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;
- d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
- e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
- f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

Articolo 10

Gestori di sistema indipendenti

- 1. Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 8, paragrafo 1 e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.**
- 2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:**
 - a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) e d);**
 - b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 9;**
 - c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolamentazione;**
 - d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 6. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;**
 - e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 1228/2003 anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.**
- 3. Le imprese che sono state certificate dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 8 bis e all'articolo 10, paragrafo 2 sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori indipendenti di sistemi di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 8 ter e all'articolo 2 bis bis del regolamento n. 1228/2003.**
- 4. []**

- 5. Il gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle entrate provenienti dalla congestione, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare la rete il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (comprese le procedure di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capitolo. I proprietari dei sistemi di trasmissione non sono responsabili della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.**
- 6. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:**
- a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti, e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;**
 - b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono approvati dalle autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, queste ultime consultano il proprietario della rete e le altre parti interessate;**
 - c) garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;**
 - d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore indipendente.**

- 7. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 6.**

Articolo 10 bis

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

- 1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente i proprietari dei sistemi di trasmissione che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.**
- 2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:**
 - a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione non possono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;**
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;**
 - c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.**

- 3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3.**

Articolo 11

Dispacciamento e bilanciamento

1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi.
2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.
3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto delle norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.
6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.
7. Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo **22quater, paragrafo 4**, e sono oggetto di pubblicazione.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione

- 1.** Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, **ciascun** gestore di sistema di trasmissione e **ciascun proprietario di sistema di trasmissione** mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e **impedisce** che le informazioni **concernenti** le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, **vengano divulgate** in modo discriminatorio, **ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici.**
- 2.** Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

CAPITOLO IV bis

Gestore di trasmissione indipendente

Articolo 12 bis

[]

Articolo 12 ter

Beni, apparecchiature, personale e identità

- 1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:**
 - a) i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa la rete di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;**
 - b) il personale necessario per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;**
 - c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati; Ciò non impedisce tuttavia ai gestori dei sistemi di trasmissione di prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la prestazione di tali servizi:**
 - non crei discriminazioni tra gli utenti, sia disponibile a tutti gli utenti alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura, e**
 - abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolamentazione.**
 - d) Senza pregiudizio delle decisioni dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 12 septies, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasmissione.**

2. **L'attività di trasmissione di energia elettrica include almeno le seguenti attività oltre a quelle elencate all'articolo 9:**
- a) **la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;**
 - b) **la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell'ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione;**
 - c) **la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;**
 - d) **la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali l'acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);**
 - e) **la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;**
 - f) **la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;**
 - g) **la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell'energia ecc., al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione;**
 - h) **tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.**
3. **I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati nella forma giuridica di una società a responsabilità limitata contemplata all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.**
4. **Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.**

5. **Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza .**
6. **I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.**

Articolo 12 quater

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1. **Senza pregiudizio delle decisioni dei membri dell'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 12 septies:**
 - **il gestore del sistema di trasmissione dispone di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete.**
 - **il gestore del sistema di trasmissione ha il potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.**
2. **Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.**
3. **Le affiliate dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.**

4. **La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente al presente capo. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete in conformità dell'articolo 12 octies. 5.**
5. **Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 8 e all'articolo 12 ter, paragrafo 2 e nell'osservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento 1228/2003, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.**
6. **Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolamentazione su richiesta.**
7. **Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all'approvazione dell'autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.**
8. **Il gestore del sistema di trasmissione informa l'autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.**
9. **L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capitolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.**
10. **Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall'autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione prevista all'articolo 8 ter.**

Articolo 12 quinquies

Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

1. **Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato in conformità dell'articolo 12 sexies.**
2.
 - a) **L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro un termine di tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo.**
 - b) **L'autorità di regolamentazione può emettere un'obiezione:**
 - i. **se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi, o,**
 - ii. **in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la sua motivazione.**
3.
 - a) **Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della loro nomina.**

- b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione.**
 - c) Le persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione non soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a) non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.**
- 4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.**
- 5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.**
- 6. Sono garantiti diritti effettivi di ricorso presso l'autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.**
- 7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno quattro anni.**
- 8. Il paragrafo 3, lettera b) ed il paragrafo 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, manutenzione e sviluppo della rete.**

Articolo 12 sexies

Organo di sorveglianza

1. **Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, segnatamente le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, ovvero alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 12 octies. 2.**
2. **L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.**
3.
 - a) **Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, paragrafo 3, lettera a) e paragrafi da 4 a 7.**
 - b) **A tutti i membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafo 2, lettera b), punto ii).**

Articolo 12 septies

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. **Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Senza pregiudizio delle competenze del regolatore nazionale, il responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.**

2. **L'organo di sorveglianza nomina un responsabile della conformità. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7. L'autorità di regolamentazione può fare obiezione alla nomina del responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale.**
3. **Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:**
 - (i) **controllare l'attuazione del programma di adempimenti;**
 - (ii) **redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolamentazione;**
 - (iii) **referire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;**
 - (iv) **notificare all'autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;**
 - (v) **referire all'autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.**
4. **Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativi del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all'organo di sorveglianza.**
5. **Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti nella rete, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolamentazione.**
6. **Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione e assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità.**
7. **Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto , oralmente o per iscritto, all'autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.**

8. **Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:**
- (i) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 1228/03, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento ei mercati secondari;**
 - (ii) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;**
 - (iii) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione;**
9. **Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all'articolo 12.**
10. **Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni;**
11. **Previo accordo dell'autorità di regolamentazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità.**
12. **L'accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione è concesso senza necessità di preavviso.**

Articolo 12 octies

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. **I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono annualmente all'autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.**

2. **In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete,**
 - a) **indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi ;**
 - b) **contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;**
 - c) **prevede uno scadenziario per tutti i progetti di investimento.**
3. **Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala europea.**
4. **L'autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti di rete effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete ,secondo modalità aperte e trasparenti . Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. Essa rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.**
5. **L'autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 2 quarter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 1228/2003. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario, l'autorità di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano.**
6. **L'autorità di regolamentazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.**
7. **Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia fatto obbligo all'autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:**

8. a) **imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa, ovvero**
- b) **indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori, ovvero**
- c) **imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.**

Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b), l'autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di accettare:

- il finanziamento ad opera di terzi,**
- la costruzione ad opera di terzi,**
- la costruzione dei rispettivi nuovi beni,**
- la gestione dei rispettivi nuovi beni.**

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione.

Se l'autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Articolo 12 nonies

Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche alla rete di trasporto

- 1. Il gestore della rete di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche alla rete. Tali procedure sono soggette all'approvazione dei regolatori nazionali.**
- 2. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti della rete di trasporto. Il GST comunica le necessarie informazioni.**
- 3. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegato alla necessità di aumentare la capacità di elementi della rete nelle immediate vicinanze del punto di connessione.**

CAPITOLO V

Gestione del sistema di distribuzione

Articolo 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16.

Articolo 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete elettrica, nel rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.
4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
5. I gestori del sistema di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2002.
6. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 22 *quater*, *paragrafo 4*, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

Articolo 15

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non possono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
 - c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. **Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali.** Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 22 *quater*,

paragrafo 4, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

- d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Il programma illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti (**nel seguito: "il responsabile della conformità"**) presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo **22 bis**, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; **tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni società collegata.**

[.]

3. **Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.**
4. **La Commissione può adottare orientamenti che precisano nei dettagli le disposizioni concrete applicabili al fine di assicurare l'indipendenza del gestore del sistema di distribuzione in termini di organizzazione e presa di decisioni rispetto alle altre attività non correlate alla distribuzione. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3.**

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 alle imprese elettriche integrate che forniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che forniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 16

Obbligo di riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

Articolo 17

Gestore di un sistema combinato

L'articolo 15, paragrafo 1 non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, **a condizione che** il gestore **ottemperi [...] alle disposizioni degli articoli 8 e 10 bis** e del capitolo IV bis o rientri nel campo di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3.

[]

CAPITOLO VI

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 18

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 22 *bis*, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 19.

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 22 *bis*, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 19

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Fino al 1° luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

¹ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

* Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

CAPITOLO VII

Organizzazione dell'accesso al sistema

Articolo 20

Accesso di terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 22 quater e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

Articolo 21

Apertura del mercato e reciprocità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:
 - a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

- b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;
 - c) a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.
2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:
- a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
 - b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

Articolo 22

Linee dirette

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:
- a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
 - b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.
3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 20.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 20 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 22 quater.
5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

CAPITOLO VII bis

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 22 bis

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione

1. *Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione a livello nazionale.*
- 1bis. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolamentazione a livello federato o regionale in alcuni Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 del [regolamento sull'Agenzia].*
- 1ter. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in un territorio geograficamente separato il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3% del consumo dello Stato membro di cui tale territorio fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al Comitato dei regolatori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 del [regolamento sull'Agenzia].*

- 2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva e dalla normativa connessa,**
- a) l'autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato,**
 - b) il suo personale e le persone responsabili della sua gestione**
 - agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale, e**
 - non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicate la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti politici generali elaborati dal governo, non connessi con le funzioni di regolamentazione di cui all'articolo 22 quater.**
- 3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:**
- a) l'autorità di regolamentazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di autonomia di esecuzione del bilancio e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività,**
 - b) il suo personale direttivo superiore sia nominato per almeno cinque anni e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità ai sensi della legge nazionale.**

Obiettivi generali dell'autorità di regolamentazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 22 quater, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

- a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori della Comunità;
- b) sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);
- c) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso la Comunità;
- d) promuovere lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti nonché l'adeguatezza dei sistemi;
- e) agevolare l'accesso di nuove capacità di generazione alla rete, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato;
- f) assicurare che ai gestori e agli utenti della rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;
- g) provvedere al funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza e una tutela dei consumatori effettive;
- h) contribuire a un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica, alla tutela dei clienti vulnerabili e all'efficacia delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

Articolo 22 quater

Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

- a) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;**
- b) cooperare con la o le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati nelle questioni transfrontaliere;**
- c) osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia e della Commissione;**
- d) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'Agenzia ed alla Commissione. La relazione descrive le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;**
- e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;**
- f) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003;**
- g) vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e vigilare sulle norme e sui requisiti in materia di qualità del servizio di rete;**
- h) vigilare sul livello di trasparenza e sull'osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;**

- i) **vigilare sul grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;**
- j) **controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;**

II

- l) **pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3;**
- m) **garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui alla lettera h) dell'allegato A;**
- n) **vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003;**
- o) **vigilare sugli investimenti in capacità di generazione sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento;**
- p) **vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24.**

1bis. Ove uno Stato membro lo preveda, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolamentazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolamentazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità dei principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolamentazione si consulta, se del caso, con i gestori del sistema di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un'autorità di regolamentazione o dall'Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolamentazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

- 2. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10, l'autorità di regolamentazione:**
- a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistema indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 3, lettera d);**
 - b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono, ed in particolare approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 7;**
 - c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente;**
 - d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dai gestori di sistema indipendenti comprendano un corrispettivo per il o i proprietari della rete che consenta una remunerazione adeguata degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;**
 - e) procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistema indipendente;**
 - f) vigila sull'utilizzazione delle entrate provenienti dalla congestione riscosse dal gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1228/2003.**

- 3.** Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione **siano dotate dei poteri necessari per** assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1 2 e 4. **A tal fine, all'autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:**
- a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di elettricità;**
 - b) il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare e imporre, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l'autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;**
 - c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;**
 - d) il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione; o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata all'impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro in virtù della direttiva;**
 - e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti poteri istruttori ai fini della risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8.**

[.]

3bis. Oltre ai compiti e poteri ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a norma del capitolo IV bis, all'autorità di regolamentazione saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e poteri:

- a) imporre sanzioni a norma del paragrafo 3, lettera d) per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;**
- b) controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi che gli incombono;**
- c) agire in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 7;**
- d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema di trasmissione ;**
- e) approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema di trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;**
- f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 12 septies, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;**
- g) procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore di sistema di trasmissione;**
- h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore di sistema di trasmissione a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell'articolo 10 in caso di violazione persistente da parte del gestore di sistema di trasmissione degli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.**

4. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, **quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire** le condizioni per quanto segue:
- a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione **o le relative metodologie**. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;
 - b) la prestazione di servizi di bilanciamento.
5. **In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.**
6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, **comprese le tariffe o le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio.**
7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione **in relazione alle questioni menzionate nei paragrafi da 1 a 6** può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

[]

8. Qualsiasi parte **che** abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del **presente articolo**, oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

[]

9. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.

[]

10. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

[]

11. I reclami di cui ai paragrafi 7 e 8 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

12. **Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono motivate e giustificate al fine di consentire il controllo giudiziario.**

13. **Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate.**

[.]

Articolo 22 quinquiesRegolamentazione delle questioni transfrontaliere

- 1. Le autorità di regolamentazione cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.**
 - 2. Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento.**
 - 2 bis Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.**
- []**
- 4 bis. La Commissione può adottare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3.**

Articolo 22 sexies

Osservanza degli orientamenti

- 1. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003.**

2. Nel termine di quattro mesi *dalla data di ricezione*, l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.
3. Se l'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione *pertinente in materia di scambi transfrontalieri* assunta da un'altra autorità di regolamentazione non sia conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere *di esaminare ulteriormente il caso*. In tal caso invita l'autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.
6. Se ha deciso di *esaminare ulteriormente il caso*, la Commissione, nel termine massimo di quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a
 - a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolamentazione;oppure
 - b) imporre all'autorità di regolamentazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione *di esaminare ulteriormente il caso* o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolamentazione.

8. **L'autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.**
9. **La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3.**

Articolo 22 septies

Obbligo di conservazione dei dati

1. **Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità nazionale di regolamentazione, dell'autorità nazionale per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.**
2. **I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.**
3. **L'autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.**
4. **Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3.**

5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.
6. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Consiglio, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.
7. Se le autorità indicate al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti alle autorità di cui al paragrafo 1.

CAPITOLO VII TER

Mercati al dettaglio

Articolo 23 (nuovo)

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità, di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell'intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l'accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 24

Misure di salvaguardia

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Articolo 24 bis

Parità di condizioni

- 1. Le imprese attive nella generazione e nella fornitura [.] non devono in nessun caso potere, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano l'articolo 8, paragrafo 1, al fine di esercitare la funzione di trasmissione.**
- 2. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni devono essere compatibili con il trattato CE e la normativa UE.**

3. **Le misure di cui al paragrafo 2 devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Esse devono essere basate su uno o più motivi non economici di cui all'articolo 30 del trattato CE. Dette misure sono notificate alla Commissione e possono essere attuate dagli Stati membri solo conformemente al parere della Commissione.**

Articolo 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante i tre mesi precedenti.

Articolo 26

Deroghe

1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga a tale disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

3. L'articolo 8 non si applica a Cipro, Lussemburgo e Malta. Gli articoli 15, 20 e 21 non si applicano a Malta.

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'espressione "impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura" non riguarda i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un'impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell' energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.

Articolo 27

Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro - dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli - la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica per i gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

Articolo 27 bis

Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato.**
- 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.**
- 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.**

Articolo 28

Relazione

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:
 - a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;
 - b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori;
 - c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

- d) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;
- e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;
- f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di elettricità e l'accesso alle reti di tali paesi;
- g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva;
- h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 6 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

Ove opportuno, tale relazione può contenere raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso ad esempio il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, segnatamente, il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO₂ e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

- 2bis. Entro due anni dalla data indicata all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capitolo IV bis sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione usando come parametro la separazione effettiva ed efficace.**
- 2ter. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 bis, la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti criteri: accesso alla rete equo e non discriminatorio, regolamentazione efficace, sviluppo della rete finalizzato a soddisfare le esigenze del mercato, incentivazione non distorsiva degli investimenti, sviluppo dell'infrastruttura di interconnessione, effettiva concorrenza sui mercati energetici dell'UE nonché sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità.**
- 2quater. Ove opportuno, e in particolare se la relazione dettagliata di cui al paragrafo 2 bis stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 2ter non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro [sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], proposte intese ad assicurare l'indipendenza completamente effettiva dei gestori dei sistemi di trasmissione entro tre anni dalla data indicata all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma.**
3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno dell'energia elettrica. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:
- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,
 - l'esistenza di un'efficace regolamentazione,
 - lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,
 - in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,
 - in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,
 - in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,
 - l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,

- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 90/547/CEE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2004.

La direttiva 96/92/CE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato B.

Articolo 30

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro [18 mesi dopo l'entrata in vigore]**. Essi **trasmettono** immediatamente alla Commissione **il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva**.

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal [18 mesi dopo l'entrata in vigore] ad eccezione dell'articolo 8 quater che applicano a decorrere da 42 mesi dall'entrata in vigore.

Quando gli Stati membri adottano **tali disposizioni**, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. **Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.**

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e 93/13/CE del Consiglio², le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

- a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
 - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
 - i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,
 - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
 - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,
 - l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, nonché
 - le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

- b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;

¹ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

² GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

- c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi;
- d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
- e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;
- f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione¹;
- g) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale;
- h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa titolare di un'autorizzazione di fornitura di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;**
- i) siano adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica. Le informazioni sono fornite in tempi sufficienti che tengono conto della capacità del contatore del cliente e del prodotto di energia elettrica in questione. Si tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi di tali misure. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;**
- j) possano cambiare fornitore in qualsiasi momento dell'anno per quanto riguarda il prodotto di energia elettrica in questione e il consumatore ha il diritto di ricevere l'ultima fattura entro tre mesi dall'ultima fornitura effettuata dal fornitore precedente.**

¹ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.